



**ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL'AUTORITA' DI SISTEMA
PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE**

N. 16/2021 DEL 06/09/2021

PORTO DI ANCONA

**INTERDIZIONE AREA DEMANIALE SITUATA TRA IL VARCO FACILITY 2A (VARCO DA
CHIO) E IL PARCHEGGIO ANTISTANTE LA DOGANA – 8 SETTEMBRE 2021**

- VISTO** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali.
- VISTO** ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTA** la nota pervenuta dalla Capitaneria di Porto di Ancona, assunta al prot. n. ARR-11169-03_09_2021 recante richiesta di interdizione dell'area demaniale situata tra il varco Facility 2A (Varco Da Chio) e il parcheggio antistante la Dogana nel Porto di Ancona nella giornata dell'8 settembre 2021, dalle ore 08.30 circa sino al termine dell'esigenza, per consentire lo svolgimento di attività di prelevamento di materiale dal magazzino n. 23 collocato lungo Via Da Chio per successivo trasporto su mezzo di ditta incaricata individuata in FI.ME.TAL. di Gigli Maurizio R.C. S.a.s. di Filottrano (AN) – C.F./P.I. 02170880427.
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;
- RITENUTO** di dover provvedere nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità;



VISTI gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

Nella giornata di mercoledì 8 settembre 2021 dalle 08.30 circa sino al termine delle attività, l'area demaniale situata tra il varco Facility 2A (Varco Da Chio) e il parcheggio antistante la Dogana nel Porto di Ancona, individuata nello stralcio grafico allegato, sarà destinata all'utilizzo da parte della ditta incaricata individuata in FI.ME.TAL. di Gigli Maurizio R.C. S.a.s. di Filottrano (AN) – C.F./P.I. 02170880427 con i mezzi necessari per il successivo trasporto del materiale prelevato dal magazzino della Capitaneria di Porto, individuato al n. 23 lungo Via Da Chio, su incarico affidato dalla Autorità marittima.

TUTTO CIO' PREMESSO

ORDINA

Art. 1

Ai fini delle attività di cui alle superiori premesse e per l'intera durata delle stesse, tutti gli spazi all'uopo interessati sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le ordinarie attività previste nelle aree immediatamente adiacenti.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Art. 2

La presente ordinanza è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni da parte degli addetti alle attività:

- le attività dovranno essere svolte nel rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori, di igiene e sanità pubblica, ivi compreso il rispetto delle attuali misure di contenimento del virus ed eventuali modifiche che saranno comunicate dagli Enti competenti;
- l'esecuzione delle attività non dovrà arrecare disagio od intralcio alla pubblica circolazione viaria locale, a protezione della quale andranno predisposti, a totale onere e cura del soggetto interessato, i necessari dispositivi di delimitazione e segnalazione, compresa la presenza costante dei movieri, in conformità alle vigenti norme legislative di cui, in particolare, si richiamano il Codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione, nonché il D. Lgs. n. 81/2008 in materia di salute e sicurezza fisica dei lavoratori;
- in presenza delle operazioni di sbarco provenienti dalla facility 2B le attività dovranno temporaneamente interrompersi al fine di limitare i rischi interferenziali con il traffico di mezzi pesanti provenienti dal varco denominato V2;
- in presenza di necessità di carattere operativo e connesse al rispetto delle norme di sicurezza al momento non preventivabili, questo Ente si riserva la facoltà di interrompere temporaneamente e/o definitivamente la validità del presente provvedimento fornendo le motivazioni del caso.



- dovrà essere garantito il transito di eventuali mezzi di soccorso e di emergenza lungo la viabilità portuale, nonché garantire un passaggio alternativo ai pedoni in transito lungo il marciapiede di che trattasi;
- a cura dell'impresa dovrà essere garantita l'immediata pulizia degli spazi utilizzati, nonché la rimozione delle attrezzature utilizzate;
- è fatta salva ogni ulteriore prescrizione che venga impartita da altri soggetti istituzionali competenti.

Art. 3

L'impresa esecutrice delle attività di cui sopra, affidataria dell'intervento su incarico della Capitaneria di Porto di Ancona, assume formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando l'Autorità di Sistema Portuale da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento, anche oltre i massimali della polizza RCT-RCO.

L'impresa esecutrice, prima dell'avvio degli interventi di che trattasi, comunicherà alla Autorità di Sistema Portuale i nominativi ed i recapiti di posta elettronica e telefonici del personale reperibile contattabile in caso di necessità.

Art. 4 Disposizioni finali e sanzioni

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale.

<https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per gli illeciti previsti dal Codice della Strada in quanto applicabile.

I veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi.

Ancona, 06.09.2021

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Giovanni Pettorino

f.to digitalmente